

# Libretti al portatore: da estinguere entro la fine dell'anno

Entro il 31 dicembre 2018 i **libretti al portatore**, bancari o postali, ovvero i libretti non nominativi e, quindi, non riconducibili ad alcun soggetto specifico, dovranno essere estinti, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa da 250 a 500 euro.

Già dal 4 luglio 2017 è ammessa esclusivamente l'emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed è **vietato il trasferimento** di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, dovranno essere estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018.

A riguardo, il Dipartimento del Tesoro, ha precisato che, a decorrere dalla suddetta data del 4 luglio 2017:

- il libretti al portatore esistenti e in circolazione non possono essere trasferiti;
- nel periodo transitorio tra l'entrata in vigore della norma e il termine ultimo per l'estinzione dei libretti di deposito al portatore (4 luglio 2017- 31 dicembre 2018) la soglia massima del saldo dei libretti al portatore è di euro **3.000,00**;
- alla prima occasione utile - quale, ad esempio, la richiesta di versamento di somme di denaro sul libretto da parte del portatore - banche e Poste Italiane Spa sono tenute a **richiamare il portatore** medesimo all'obbligo di estinzione del libretto.

A fronte di tutto ciò, il Ministero sottolinea che entro il 31 dicembre 2018 il portatore deve presentarsi agli sportelli della banca o di Poste Italiane Spa che hanno emesso il libretto e scegliere tra le seguenti modalità di estinzione:

- chiedere la **conversione** del libretto al portatore in un libretto di risparmio nominativo;
- **trasferire l'importo** complessivo del saldo del libretto su un conto corrente o su altro strumento di risparmio nominativo;
- chiedere la **liquidazione** in contanti del saldo del libretto.

**Dopo il 31 dicembre 2018, invece, i libretti al portatore diventeranno inutilizzabili.**

Vale a dire che banche e Poste Italiane Spa non potranno dar seguito a richieste di movimentazioni sui predetti libretti e, fermo restando l'obbligo di liquidazione del saldo del libretto a favore del portatore, saranno obbligate a effettuare **comunicazione** al Ministero dell'Economia e delle finanze, che applicherà al portatore "fuori tempo massimo" una **sanzione** amministrativa da 250 a 500 euro.